

REPERTORIO N.53.452

RACCOLTA N.34.068

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a:

REPUBBLICA ITALIANA

Castel di Sangro

il 24/08/2017

Il giorno ventisette luglio duemiladiciassette, in Sulmona, Via del Commercio n.2, nei locali della "S.A.C.A. Spa", ore quindici e trenta.

al n. 1004, Serie 1T

Innanzi a me VITTORIO ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente in Roccaraso con studio in Largo San Rocco n.3,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della Società:

"S.A.C.A. S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO "

con sede in Sulmona, Via del Commercio n.2, iscritta presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di L'Aquila con il numero di iscrizione e codice fiscale 92006600669, numero REA AQ-83640, capitale sociale Euro 696.996,00 rappresentato da numero 696.996 azioni ordinarie del valore nominali di Euro 1,00 ciascuna, per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto Sociale, così come prescritto dal D.Lgs 175/2016, art.26 comma 1 del T.U.S.P. in materia di Società a partecipazione pubblica;

E' PRESENTE

-Di Loreto Luigi, nato a Popoli il 4 maggio 1982, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, domicilia-

to per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, do atto che assume la presidenza ai sensi di statuto e per acclamazione unanime dell'assemblea, il signor Di Loreto Luigi, il quale:

CONSTATATO

---che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

---che in prima convocazione, fissata per il giorno 26 luglio 2017, alle ore 8,00, l'assemblea è andata deserta;

---che sono presenti, in seconda convocazione, i soci di cui al foglio di presenza che si allega sub."A" al presente atto, rappresentanti una maggioranza atta a deliberare;

---che è presente l'organo amministrativo in persona di esso Amministratore Unico Di Loreto Luigi;

---che per l'Organo di Controllo sono presenti:

-Romano Lucia - Presidente;

-Di Nino Alessandra Modestina - Componente effettivo;

---che nessuno dei presenti, soci, amministratori e Sindaci, si è opposto o si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno;

---che si è accertato della identità personale e della legittimazione dei presenti ad intervenire;

DICHIARA

essendo stata da esso verificata la regolarità della costituzione, validamente costituita la presente assemblea ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente riferisce all'assemblea che è necessario apportare allo Statuto Sociale alcune modifiche dettate dalle ultime disposizioni legislative, e precisamente dal D.Lgs. 175/2016, art. 26 comma 1 del T.U.S.P.; tali modifiche riguardano essenzialmente il sistema di amministrazione e di controllo della Società e, quindi, da introdurre e prevedere negli articoli "1", "2", "11", "18", "20 bis", "22", "23", "24" e "25" dello statuto sociale, oltre che alla previsione di un nuovo articolo relativo al divieto di ulteriori emolumenti da corrispondere agli organi sociali in fatto di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché che al divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato; tale nuovo articolo verrebbe indicato come "ART.23 bis - Divieto di ulteriori emolumenti".

Continuando, il Presidente sottolinea il fatto che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e, pertanto, tale disposizione deve essere prevista nell'oggetto sociale, ampliando il relativo articolo "4" dello Statuto.

Lo stesso Presidente ritiene, ancora, di meglio precisare le

previsioni in caso di recesso di soci, integrando il relativo articolo "8" dello statuto sociale con la precisazione che il recesso è comunque regolato dalle norme in tema di partecipate pubbliche.

Inoltre il Presidente fa constare all'assemblea che non è più vincolate il parere delle ASSI, sebbene ancora obbligatorio, relativamente ai poteri spettanti all'ERSI di cui all'art.25 dello statuto sociale, che andrebbe anch'esso aggiornato.

Lo stesso Presidente, quindi, dà ampia lettura del nuovo testo dello Statuto sociale di cui propone l'adozione, soffermandosi con particolare attenzione agli indicati articoli oggetto di modifica, i quali, rispettivamente, nella loro nuova formulazione, recitano:

"ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, in attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea e di quelle nazionali e regionali in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, una società per azioni partecipata interamente da enti locali denominata "S.A.C.A. S.p.A. - Servizi Ambientali Centro Abruzzo".

La società, oltre ai normali controlli dei soci ai sensi del Codice Civile, per la parte riguardante i servizi gestiti in concessione per l'affidamento diretto da parte degli Enti locali, è soggetta da parte degli stessi a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello Statuto e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriore all'acquisto di tale qualità

3. La società è soggetta all'indirizzo ed al controllo dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, dal Commissario Unico straordinario di cui ex art 1 comma 19 della L.R. 9/2011 ai sensi del D. Lgs 152/2006.”;

“ART.2 - Sede

1. La società ha sede legale nel comune di Sulmona e sede secondaria nel comune di Castel di Sangro.

2. Con deliberazione dell'amministratore unico ovvero del consiglio di amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e sportelli su tutto il territorio senza che ciò comporti modifica dello statuto.”

“ART.4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed in particolare: attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti, reti e sistemi di emungimento, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di

impianti, reti e sistema di trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo; servizi riconducibili alla conduzione tecnico-operativo degli impianti, reti e sistemi suddetti compreso lo svolgimento di attività e servizi di carattere amministrativo, organizzativo e legale; studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria nel campo dei pubblici servizi, con particolare riferimento al settore dei servizi idrici.

2. La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare di servizio necessaria al perseguimento dei propri fini, ad eccezione di quelle in contrasto con le previsioni della Legge 02/01/1991 n. 1, inoltre le attività finanziarie e bancarie potranno essere esercitate soltanto nei limiti di cui alla Legge 197/1991 e alla Legge 385/93.

3. La società è vincolata a svolgere la propria attività con gli enti appartenenti all'ERSI di competenza.

4. La società è tenuta a realizzare oltre 80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-

vità principale della società.”;

“ART.8 - Recesso del socio

1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1 del codice civile.

2. Spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. Il recesso è comunque regolato dalle norme in tema di partecipate pubbliche.”;

“ART.11 - Organi della società

1. Sono organi della società:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

c) Il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.”;

“ART.18 - Organi Amministrativi

La Società è amministrata di norma da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da massimo tre membri in conformità all'art. 11 del Dlgs. 175/2016. I componenti degli Organi amministrativi sono nominati dall'Assemblea e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale ed amministrativa. Trovano applicazione le vigenti norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per incarichi previsti per gli Enti privati in controllo pubblico, nonché le norme relative alla rappresentanza di genere negli organi sociali. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, è possibile l'attribuzione delle deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. All'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione, compete il perseguimento degli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati dall'assemblea ordinaria, nonché tutte le operazioni di straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale Agli organi di amministrazione e control-

lo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.”;

“ART.19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici generali relativi alla gestione;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo da proporre preventivamente all'assemblea;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

d) le determinazioni da assumere da parte del rappresentante delle società nelle assemblee straordinarie di società controllate o collegate;

e) la nomina del direttore generale.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quanto ne sia fatta richiesta scritta dal almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi almeno 24 ore prima.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi ex art. 11 comma 9 lettera b) del D.lgs 175/2016.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo del terzo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che deve essere convocata entro trenta giorni dalla riduzione del numero degli Amministratori. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito, non oltre trenta giorni,

convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'assemblea per i motivi di cui alle leggi vigenti, con contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione.;

"ART. 22 - Comitato esecutivo, amministratore delegato, direttore e procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un comitato esecutivo composto di tre o cinque membri o ad uno o più amministratori o al direttore generale. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del c.c. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è componente di diritto del Comitato esecutivo, ove costituito. Il Comitato esecutivo esercita le funzioni attribuite collegialmente; esso opera e delibera come il consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale nonché direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. Agli Amministratori Delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza

della società nei limiti della delega conferita.

4. Al comitato esecutivo o agli amministratori delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

5. Per gli Amministratori dipendenti dai Comuni soci resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi così come previsto all'art. comma 4 D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con emendamenti con legge n. 135 del 7 agosto 2012.”;

“ART.23 - Collegio Sindacale e revisione legale

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e altri due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, confe-

risce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico secondo le norme di legge vigenti.”;

“Art.24 - Bilanci e utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico provvede, entro i termini stabiliti dallo statuto ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale.

2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della società.”;

"ART.25 - Controllo dei Soci

In deroga di tutti i precedenti articoli riportati nel presente statuto, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento In house providing con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali affidatari dei servizi In house, per il tramite dell'ERSI o in attesa della sua piena operatività, dal Commissario Unico Straordinario di cui all'art 1 comma 19 L.R. 9/2011 e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra Enti locali e società.

Spettano all'ERSI, previo parere obbligatorio delle ASSI come da Regolamento di esecuzione di cui al art 5 della L.R. 12 Aprile 2011 n. 9 i seguenti poteri:

- Controllo su modalità e condizioni di erogazione del Servizio Idrico Integrato, nonché la loro conformità ai requisiti per la gestione diretta In House del SII;
- facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio/convenzione di gestione;
- Parere vincolante sui piani strategici politici e finanziari della gestione societaria deliberati dagli organi competenti della società;
- Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed econo-

micità, disponendo al riguardo poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

- Controllo sui conti annuali della Società;

- Verifica delle cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e dei componenti del Collegio Sindacale;

- Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e dei componenti del Collegio Sindacale in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'art 153 comma 2 del D.lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli enti d'ambito in liquidazione;

- Esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti;

- Esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico straordinario di cui all'art 1 comma 19 della Legge 9/2011;

- Facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico di convocare l'Assemblea dei Soci e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

In relazione ai commi precedenti, la Società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente all'ERSI o in attesa della sua piena operatività del Commissario Unico straordinario, il bi-

lancio preventivo e consuntivo, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti il piano industriale, le delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché in generale gli atti eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio, del controllo analogo sulla società.

Ai sensi dell'art.5, del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2011, approvato con DPCR n.1/ REG 16 Gennaio 2013, la violazione degli obblighi previsti nella convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato stipulata con l'EGA comporta, su richiesta dell'EGA, la revoca degli amministratori senza diritto a risarcimento per risoluzione anticipata dell'incarico. Qualora l'Assemblea dei soci non provveda alla revoca degli Amministratori, l'EGA assumerà l'atto in via sostitutiva e nominerà i nuovi amministratori. La presente clausola deve essere formalmente accettata dagli amministratori contestualmente all'accettazione della nomina.”;

“ART.23 bis - Divieto di ulteriori emolumenti

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera c) del D.lgs 175/2016 è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.”.

Il Presidente stesso, nel regolare lo svolgimento dell'assemblea, in assenza di richieste dei soci, per la verbalizzazione

di loro dichiarazioni, invita l'assemblea medesima a deliberare in merito.

Quindi, ripreso l'ordine del giorno, l'assemblea, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità,

DELIBERA

I

-di adeguare lo Statuto sociale alle modifiche dettate dal D.Lgs. 175/2016, art.26 comma 1 del T.U.S.P.;

II

-di apportare allo Statuto sociale tutte le modifiche proposte dal Presidente, aggiornando gli articoli "1", "2", "4", "8", "11", "18", "19", "22", "23", "24" e "25" ed inserendo in statuto un nuovo articolo relativo al divieto di ulteriori emolumenti da corrispondere agli organi sociali in fatto di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre che al divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato; tale nuovo articolo viene indicato come "ART.23 bis - Divieto di ulteriori emolumenti".

Pertanto, vengono approvati i contenuti degli indicati articoli oggetto di modifiche, oltre che l'adozione del nuovo articolo "23 bis", come segue:

"ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, in attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea e di quelle nazionali e regionali in materia di socie-

tà a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, una società per azioni partecipata interamente da enti locali denominata "S.A.C.A. S.p.A. - Servizi Ambientali Centro Abruzzo".

La società, oltre ai normali controlli dei soci ai sensi del Codice Civile, per la parte riguardante i servizi gestiti in concessione per l'affidamento diretto da parte degli Enti locali, è soggetta da parte degli stessi a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello Statuto e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriore all'acquisto di tale qualità

3. La società è soggetta all'indirizzo ed al controllo dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, dal Commissario Unico straordinario di cui ex art 1 comma 19 della L.R. 9/2011 ai sensi del D. Lgs 152/2006.";

"ART.2 - Sede

1. La società ha sede legale nel comune di Sulmona e sede secondaria nel comune di Castel di Sangro.

2. Con deliberazione dell'amministratore unico ovvero del consiglio di amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e sportelli su tutto il territorio senza che ciò comporti modifica dello statuto."

"ART.4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed in particolare: attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti, reti e sistemi di emungimento, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti, reti e sistema di trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo; servizi riconducibili alla conduzione tecnico-operativo degli impianti, reti e sistemi suddetti compreso lo svolgimento di attività e servizi di carattere amministrativo, organizzativo e legale; studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria nel campo dei pubblici servizi, con particolare riferimento al settore dei servizi idrici.

2. La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare di servizio necessaria al perseguimento dei propri fini, ad eccezione di quelle in contrasto con le previsioni della Legge 02/01/1991 n. 1, inoltre le attività finanziarie e bancarie potranno essere esercitate soltanto nei limiti di cui alla Legge 197/1991

e alla Legge 385/93.

3. La società è vincolata a svolgere la propria attività con gli enti appartenenti all'ERSI di competenza.

4. La società è tenuta a realizzare oltre 80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”;

“ART.8 - Recesso del socio

1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1 del codice civile.

2. Spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazio-

ne di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al
recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui
deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali
è stato esercitato il diritto di recesso.

4. Il recesso è comunque regolato dalle norme in tema di par-
tecipate pubbliche.”;

“ART.11 - Organi della società

1. Sono organi della società:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

c) Il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli pre-
visti dalle norme generali in tema di società.”;

“ART.18 - Organi Amministrativi

La Società è amministrata di norma da un amministratore unico,
ovvero da un consiglio di amministrazione composto da massimo
tre membri in conformità all'art. 11 del Dlgs. 175/2016. I
componenti degli Organi amministrativi sono nominati dall'As-
semblea e scelti per competenza tecnica, professionale, ge-
stionale ed amministrativa. Trovano applicazione le vigenti
norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per in-
carichi previsti per gli Enti privati in controllo pubblico,
nonché le norme relative alla rappresentanza di genere negli
organi sociali. Nel caso in cui la società sia amministrata da
un Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art 11 com-

ma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, è possibile l'attribuzione delle deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. All'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione, compete il perseguimento degli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati dall'assemblea ordinaria, nonché tutte le operazioni di straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.”;

“ART.19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici generali relativi alla gestione;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo da proporre preventivamente all'assemblea;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o

enti al cui capitale la società partecipa;

d) le determinazioni da assumere da parte del rappresentante delle società nelle assemblee straordinarie di società controllate o collegate;

e) la nomina del direttore generale.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quanto ne sia fatta richiesta scritta dal almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi almeno 24 ore prima.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi ex art. 11 comma 9 lettera

b) del D.lgs 175/2016.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo del terzo esercizio della loro carica. Gli Ammi-

nistratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che deve essere convocata entro trenta giorni dalla riduzione del numero degli Amministratori. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito, non oltre trenta giorni, convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'assemblea per i motivi di cui alle leggi vigenti, con contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione.”;

“ART. 22 - Comitato esecutivo, amministratore delegato, direttore e procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un comitato esecutivo composto di tre o cinque membri o ad uno o più amministratori o al direttore generale. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del c.c. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è componente di diritto del Comitato esecutivo, ove

costituito. Il Comitato esecutivo esercita le funzioni attribuite collegialmente; esso opera e delibera come il consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale nonché direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. Agli Amministratori Delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

4. Al comitato esecutivo o agli amministratori delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

5. Per gli Amministratori dipendenti dai Comuni soci resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi così come previsto all'art. comma 4 D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con emendamenti con legge n. 135 del 7 agosto 2012.”;

“ART.23 - Collegio Sindacale e revisione legale

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e altri due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico secondo le norme di legge vigenti.”;

“Art.24 - Bilanci e utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico provvede, entro i termini stabiliti dallo statuto ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale.

2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non in-

feriore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della società.”;

“ART.25 - Controllo dei Soci

In deroga di tutti i precedenti articoli riportati nel presente statuto, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento In house providing con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali affidatari dei servizi In house, per il tramite dell'ERSI o in attesa della sua piena operatività, dal Commissario Unico Straordinario di cui all'art 1 comma 19 L.R. 9/2011 e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra Enti locali e società.

Spettano all'ERSI, previo parere obbligatorio delle ASSI come da Regolamento di esecuzione di cui al art 5 della L.R. 12 Aprile 2011 n. 9 i seguenti poteri:

- Controllo su modalità e condizioni di erogazione del Servi-

zio Idrico Integrato, nonché la loro conformità ai requisiti per la gestione diretta In House del SII;

- facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio/convenzione di gestione;

- Parere vincolante sui piani strategici politici e finanziari della gestione societaria deliberati dagli organi competenti della società;

- Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

- Controllo sui conti annuali della Società;

- Verifica delle cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e dei componenti del Collegio Sindacale;

- Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e dei componenti del Collegio Sindacale in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'art 153 comma 2 del D.lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli enti d'ambito in liquidazione;

- Esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti;

- Esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in at-

tesa della sua piena operatività, del Commissario Unico straordinario di cui all'art 1 comma 19 della Legge 9/2011;

- Facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico di convocare l'Assemblea dei Soci e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

In relazione ai commi precedenti, la Società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente all'ERSI o in attesa della sua piena operatività del Commissario Unico straordinario, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti il piano industriale, le delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché in generale gli atti eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio, del controllo analogo sulla società.

Ai sensi dell'art.5, del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2011, approvato con DPCR n.1/ REG 16 Gennaio 2013, la violazione degli obblighi previsti nella convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato stipulata con l'EGA comporta, su richiesta dell'EGA, la revoca degli amministratori senza diritto a risarcimento per risoluzione anticipata dell'incarico. Qualora l'Assemblea dei soci non provveda alla revoca degli Amministratori, l'EGA assumerà l'atto in via sostitutiva e nominerà i nuovi amministratori. La presente clausola deve essere formalmente accettata dagli amministratori

contestualmente all'accettazione della nomina.";

"ART.23 bis - Divieto di ulteriori emolumenti

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera c) del D.lgs 175/2016 è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.".

III

-di approvare lo Statuto nella nuova formulazione;

IV

Il Presidente dichiara di aver accertato che il voto è stato espresso in modo palese con comunicazione orale, con i seguenti risultati:

-soci votanti 10 (dieci) fino alle ore 16,05 (sedici e zero cinque), relativamente alle modifiche dall'articolo 1 (uno) all'articolo 11 (undici) dello statuto:

favorevoli: tutti;

astenuti: nessuno;

contrari: nessuno;

dalle ore 16,05 intervengono i rappresentanti dei Comuni di Scanno e Cocullo e quindi i soci votanti sono 12 (dodici) relativamente alle modifiche dall'articolo 18 (diciotto) in poi:

favorevoli: tutti;

astenuti: nessuno;

contrari: nessuno.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici venti, chiedendo a me notaio di allegare al presente atto il nuovo testo dello Statuto sociale.

Aderendo, allego sub."B" l'indicato documento, dalla cui lettura vengo dispensato.

Il costituito, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha dichiarato il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli otto per trentuno facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e sottoscrive alle ore sedici e venti.

F.to: Luigi Di Loreto - Vittorio Altiero - notaio (sigillo).

Allegato "B" all'atto n.34.068 della Raccolta
SACA S.p.A. - SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO
VIALE DEL COMMERCIO 2, SULMONA - AQ -
STATUTO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, in attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea e di quelle nazionali e regionali in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, una società per azioni partecipata interamente da enti locali denominata "S.A.C.A. S.p.A. – Servizi Ambientali Centro Abruzzo".

La società, oltre ai normali controlli dei soci ai sensi del Codice Civile, per la parte riguardante i servizi gestiti in concessione per l'affidamento diretto da parte degli Enti locali, è soggetta da parte degli stessi a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello Statuto e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriore all'acquisto di tale qualità.

3. La società è soggetta all'indirizzo ed al controllo dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, dal Commissario Unico straordinario di cui ex art 1 comma 19 della L.R. 9/2011 ai sensi del D. Lgs 152/2006.

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel comune di Sulmona e sede secondaria nel comune di Castel di Sangro.

2. Con deliberazione dell'amministratore unico ovvero del consiglio di amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e sportelli su tutto il territorio senza che ciò comporti modifica dello statuto.

ART. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed in particolare: attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti, reti e sistemi di emungimento, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti, reti e sistema di trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo; servizi riconducibili alla conduzione tecnico-operativo degli impianti, reti e sistemi suddetti compreso lo svolgimento di attività e servizi di carattere amministrativo, organizzativo e legale; studi, ricerche, consulenze,

assistenza tecnica e finanziaria nel campo dei pubblici servizi, con particolare riferimento al settore dei servizi idrici.

2. La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare di servizio necessaria al perseguimento dei propri fini, ad eccezione di quelle in contrasto con le previsioni della Legge 02/01/1991 n. 1, inoltre le attività finanziarie e bancarie potranno essere esercitate soltanto nei limiti di cui alla Legge 197/1991 e alla Legge 385/93.

3. La società è vincolata a svolgere la propria attività con gli enti appartenenti all'ERSI di competenza.

4. La società è tenuta a realizzare oltre 80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di € 696.996,00 (seicentonovantaseimilanovecentonovantasei e zero centesimi) ed è diviso in n. 696.996 (seicentonovantaseimilanovecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna.

2. Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci gli enti pubblici locali appartenenti all'ERSI di competenza.

3. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanate in materia.

ART. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Esse devono essere esclusivamente in mano a soggetti pubblici e non possono in alcun modo essere cedute a soggetti privati.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente.

3. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile è fissato in 30 (trenta) giorni.

5. La società previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

ART. 7 - Prelazione

1. Qualora un socio, intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale, al fine di tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata R.R., da inviare al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
2. Il trasferimento delle azioni per atto tra vivi può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto. Con il termine "trasferire" di cui al presente articolo, si intende: vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società in forza della quale si consegna in via diretta o indiretta a terzi la proprietà o di diritti reali di usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
6. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto.
7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione totalitaria nelle mani degli enti di cui al precedente art. 5 comma 2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 5 comma 2 del presente statuto.
8. I trasferimenti di azioni e di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dell'art. 5 comma 2 dello statuto sono inefficaci nei confronti della società e comportano per gli amministratori o per l'Amministratore

Unico il divieto di iscriverli nel Libro dei Soci. L'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

9. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio di del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime

10. Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione, che si renda necessario per ottemperare a specifiche disposizioni di legge nonché a quello tra ed a enti locali compresi nell'ambito dell'ERSI di appartenenza.

ART. 7 bis - Partecipazione pubblica totalitaria

1. L'intero capitale sociale dovrà essere totalmente posseduto da soggetti pubblici indicati nell'art. 5 comma 2 e non potrà in alcun modo essere ceduto a privati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di azioni a soggetti privati.

2. Gli Enti Locali, avendo per il tramite dell'ERSI affidato il servizio Idrico Integrato, dovranno esercitare sulla società, come regolato dall'art. 25 del presente statuto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, lettera c., D.Lgs. 267/2000, a prescindere dalla misura del Capitale sociale.

3. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

ART. 8 - Recesso del Socio

1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1 del codice civile.

2. Spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. Il recesso è comunque regolato dalle norme in tema di partecipate pubbliche.

ART. 9 - Gradimento

1. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

2. Il consenso può essere negato:

- a) nel caso in cui la cessione della partecipazione sia superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea;
 - b) a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
 - c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici.
3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e dovrà essere comunicato al socio cedente entro 60 giorni dalla data della richiesta.
4. Se il gradimento viene negato ai sensi del punto a) del comma 2, spetta al Socio alienante il diritto di recesso.
5. La clausola di cui alla lett. a) del comma 2 non si applica nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione, che si renda necessario per ottemperare a specifiche disposizioni di legge nonché a quello tra e a enti locali.

ART. 10 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dal successivo articolo 15 del presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.
2. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

ART. 11 - Organi della società.

1. Sono organi della società:
- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c) Il Collegio Sindacale.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli enti locali soci partecipano alla discussione ed alla votazioni, senza ulteriori e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.
3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c..
4. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 10, abbia emesso obbligazioni, il rappresentate comune degli obbligazionisti.

ART. 13 - Convocazione Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

2. L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo, purché in Italia, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Centro, La Repubblica, Il Tempo, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. L'assemblea può essere convocata anche mediante lettera raccomandata, telegramma o altro mezzo di comunicazione a condizione che sia garantito il ricevimento della convocazione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'art. 2366, co. 4, c.c..

ART. 14 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina il Presidente e i Componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Presidente e i Componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) delibera sulle responsabilità degli Amministratori o dell'Amministratore Unico e dei Sindaci;
- d) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, del Comitato Esecutivo, ove nominato, e dei Sindaci;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) autorizza preventivamente l'acquisizione, cessione o la dismissione di rami di azienda;
- g) autorizza il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 bis, nei modi ivi previsti;
- h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori o dall'Amministratore Unico.

2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

3. Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea Ordinaria:

- a) in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

b) in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

4. l'assemblea ordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art 2364 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 25.

ART. 15 - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della società e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'assemblea Straordinaria:

- in prima convocazione: delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi della legge.

3. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

ART. 17 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

1. L'azione di annullamento delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della deliberazione assunta quando essi possiedano, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 18 - Organi Amministrativi

La Società è amministrata di norma da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da massimo tre membri in conformità all'art. 11 del Dlgs. 175/2016. I componenti degli Organi amministrativi sono nominati dall'Assemblea e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale ed amministrativa. Trovano applicazione le vigenti norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per incarichi previsti per gli Enti privati in controllo pubblico, nonché le norme relative alla rappresentanza di genere negli organi sociali. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione. in conformità

all'art 11 comma 9 lett. a) del Dlgs. 175/2016, è possibile l'attribuzione delle deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. All'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione, compete il perseguimento degli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati dall'assemblea ordinaria, nonché tutte le operazioni di straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.

ART. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi strategici generali relativi alla gestione;
 - b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo da proporre preventivamente all'assemblea;
 - c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
 - d) le determinazioni da assumere da parte del rappresentante delle società nelle assemblee straordinarie di società controllate o collegate;
 - e) la nomina del direttore generale.
3. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quanto ne sia fatta richiesta scritta dal almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi almeno 24 ore prima.
5. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi ex art. 11 comma 9 lettera b) del D.lgs. 175/2016.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo del terzo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che deve essere convocata entro trenta giorni dalla riduzione del numero degli Amministratori. Tuttavia se per dimissioni o per altre

cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito, non oltre trenta giorni, convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'assemblea per i motivi di cui alle leggi vigenti, con contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi quelli che la legge e lo statuto riserva all'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico approva semestralmente una relazione sul generale andamento della società e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

ART. 20 bis - Relazione revisionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 c.c. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà opportuni nell'interesse della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o, nel caso di bilancio abbreviato, in apposita sezione della nota integrativa, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2364 c.c., gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

6. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettua rilevanti

operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai Soci.

ART. 21 - Rappresentanza legale della società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ha, salvo quanto stabilito dall'art.22 comma 3, la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al consiglio, attua, salve le attribuzioni delegate agli amministratori e al direttore generale, le deliberazioni del consiglio e del Comitato esecutivo, ove costituito.

ART. 22 - Comitato esecutivo, amministratore delegato, direttore e procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un comitato esecutivo composto di tre o cinque membri o ad uno o più amministratori o al direttore generale. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del c.c. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è componente di diritto del Comitato esecutivo, ove costituito. Il Comitato esecutivo esercita le funzioni attribuite collegialmente; esso opera e delibera come il consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale nonché direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. Agli Amministratori Delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

4. Al comitato esecutivo o agli amministratori delegati, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

5. Per gli Amministratori dipendenti dai Comuni soci resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi così come previsto all'art. comma 4 D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito con emendamenti con legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 23 - Collegio Sindacale e revisione legale

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e altri due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e

determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico secondo le norme di legge vigenti.

ART. 23 bis - Divieto di ulteriori emolumenti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera c) del D.lgs. 175/2016 è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 24 - Bilanci e utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico provvede, entro i termini stabiliti dallo statuto ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale.

2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della società.

ART. 25 - Controllo dei Soci

In deroga di tutti i precedenti articoli riportati nel presente statuto, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento In house providing con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali affidatari dei servizi In house, per il tramite dell'ERSI o in attesa della sua piena operatività, dal Commissario Unico Straordinario di cui all'art 1 comma 19 L.R. 9/2011 e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra Enti locali e società.

Spettano all'ERSI, previo parere obbligatorio delle ASSI come da Regolamento di esecuzione di cui al art 5 della L.R. 12 Aprile 2011 n. 9 i seguenti poteri:

- Controllo su modalità e condizioni di erogazione del Servizio Idrico Integrato, nonché la loro conformità ai requisiti per la gestione diretta In House del SII;
- facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio/convenzione di gestione;
- Parere vincolante sui piani strategici politici e finanziari della gestione societaria deliberati dagli organi competenti della società;

- Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
- Controllo sui conti annuali della Società;
- Verifica delle cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e dei componenti del Collegio Sindacale;
- Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e dei componenti del Collegio Sindacale in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'art 153 comma 2 del D.lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli enti d'ambito in liquidazione;
- Esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti;
- Esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico straordinario di cui all'art 1 comma 19 della Legge 9/2011;
- Facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico di convocare l'Assemblea dei Soci e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

In relazione ai commi precedenti, la Società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente all'ERSI o in attesa della sua piena operatività del Commissario Unico straordinario, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti il piano industriale, le delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché in generale gli atti eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio, del controllo analogo sulla società.

Ai sensi dell'art.5, del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2011, approvato con DPCR n.1/ REG 16 Gennaio 2013, la violazione degli obblighi previsti nella convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato stipulata con l'EGA comporta, su richiesta dell'EGA, la revoca degli amministratori senza diritto a risarcimento per risoluzione anticipata dell'incarico. Qualora l'Assemblea dei soci non provveda alla revoca degli Amministratori, l'EGA assumerà l'atto in via sostitutiva e nominerà i nuovi amministratori. La presente clausola deve essere formalmente accettata dagli amministratori contestualmente all'accettazione della nomina.

ART. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

ART. 27 - Disposizione generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Luigi Di Loreto – Vittorio Altiero – notaio (sigillo).













ALLEGATO "A"
 n. 34068
 data 1/7/2017

FOGLIO DI PRESENZA

ALLA ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'




"S.A.C.A. S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO

DEL 27 LUGLIO 2017

<u>SOCIO</u>	<u>PRESENTE</u>
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI COCULLO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI CANSANO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI ALFEDENA Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI CAMPO DI GIOVE Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI CORFINIO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI INTRODACQUA Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI PESCOSTANZO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI RAIANO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI RIVISONDOLI Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI ROCCACASALE Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI ROCCARASO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI SCANNO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI SCONTRONE Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI SULMONA Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI VILLALAGO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	
COMUNE DI VITTORITO Titolare di azioni per nominali Euro 36.684,00	

16,05

16,05

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.